alcun danno del Neutrale, e non potendolo far fenza danno, lo riparino perfettamente (1) quando le parti non abbiano diversamente convenuto tra loro, offup grad

Donard Ouefti

(1) Grozio De Iur. Bell. & P. Lib. 3. Cap. 1. 6. 5. credendo che il non fomministrar Armi ed altre Munizioni da Guerra fosse una Legge del Gius primitivo delle Genti, e non una mera convenzione, quando fitratta puramente di Commercio, ha decifo ad un tratto, appoggiato ad un detto d' Amalafsunta riportato da Procopio Goth. Cap. 3. cioè, in Hostium esse partibus qui ad Bellum necessaria Hosti ministrat " ead altre massime da lui trovate in Agatia, in Procopio, ed in Demostene, e riportate nel libro suddetto Cap. XIV. S. 3. n. 2. che quei Popoli, che somministrano al Nemico Munizioni da Guerra devon trattarsi come gl' istessi Nemici, senza distinguer nemmeno se questa somministrazione era fatta in linea di favore, parzialità, ed ajuto, o in linea di semplice Commercio. Per conseguenza non concede la restituzione delle cofe intercette dal Belligerante ai Neutrali, se non sono di quelle che possono aver uso in Guerra, e fuor di Guerra, In tertio illo